



# CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio di Polizia Municipale

CAP 73055

C.F. 81001290758

Tel. 0833/902335 Fax 0833/902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N° 54 DEL 18-05-2015

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE INCENDI NEL PERIODO 15 giugno – 15 settembre 2015

IL SINDACO

**CONSIDERATO** che:

- La presenza di erbacce, nei terreni incolti possono causare gravi pericoli di incendio;
- Durante la stagione estiva spesso si verificano incendi in aree incolte ed abbandonate, favoriti dalle alte temperature o dovute a cause incidentali con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di scuole, strade pubbliche, ferrovie, reti di distribuzione servizi primari, ecc., terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, quali potenziale strumento di innesco e di propagazione del fuoco;

**RITENUTO** necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo di pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTA** la L. n. 225 del 24/2/1992;

**VISTO** il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998;

**VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000;

**VISTA** la L. n. 100 del 12/7/2012

**RICHIAMATO** integralmente il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 180 del 26/03/2015;

**VISTO** l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.L.vo 267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

**ORDINA**

- 1) A tutti i proprietari, conduttori, possessori a qualsiasi titolo di terreno agrari, prati, pascoli ed aree incolte, in relazione allo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi di bosco/vegetazione su territorio comunale dal 15 giugno al 15 settembre 2015 di:
  - **Provvedere entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendio.
  - Realizzazione viali o fasce parafuoco non inferiori a mt. 5,00 se confinanti con strade e sentieri e di mt. 10,00 se adiacenti a immobili pubblici o privati, linee ferroviarie e reti di distribuzione di beni primari;

- 2) Chiunque trovandosi in presenza di un incendio di bosco/vegetazione ha l'obbligo di:
- Darne immediato avviso al Comando Stazione Forestale di Gallipoli (LE) – tel. 0833/2025126 oppure 0833/266292;
  - Darne immediato avviso tramite il 115 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco se l'incendio minaccia abitazioni;
- 3) Gli adempimenti oltre ad essere perseguibili civilmente, per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423-423 bis-424-425 449 e 650 del Codice Penale per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

### SANZIONI

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore ad € **10.329,00** ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000.

### DISPONE

- la pubblicazione sul sito istituzionale della presente Ordinanza e dell'intero decreto n. 180 del 26/03/2015 del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia;
- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza a mezzo manifesti affissi su tutto il territorio comunale;
- notificata alle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri di Racale, Comando Stazione Forestale di Gallipoli) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

  
**IL SINDACO**  
**Donato METALLO**



# REGIONE PUGLIA



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 280 del registro

Oggetto. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 7/2014.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.  
VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992.  
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.  
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.  
VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.  
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.  
VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..  
VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigüe e Forestali.  
VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.  
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.  
VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.  
VISTA la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma 1 L.R. 10 del 30/04/2009).  
VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".  
VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.  
VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.  
VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.  
VISTA la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014.  
VISTA la Deliberazione n. 140 del 10/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014 per l'anno 2015.  
VISTA la Deliberazione n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M n.30125/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".  
VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000

e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2015 la pericolosità degli incendi boschivi.

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

**VISTO** che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

## DECRETA

### Art. 1)

#### Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2015 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

### Art. 2)

#### Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e del regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

### Art. 3)

#### Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine,

cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

#### Art. 4)

##### Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

#### Art. 5)

##### Fuochi pirotecnici e fiamme libere

I Sindaci possono autorizzare l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n.559/C.25055.XV). I Sindaci, inoltre, dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

#### Art. 6)

##### Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

Art. 7)

**Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**  
Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del presente Decreto.

Art. 8)

**Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo**  
I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 9)

**Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti**  
I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.  
Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta regionale ha attuato il D.M n. 30125/2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di Condizionalità al sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura - Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario/affittuario/conduttore del fondo agricolo.  
Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

Art. 10)

**Prescrizioni generali ed attività di prevenzione**  
È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.  
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.  
Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato.  
Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, da eseguire entro il 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale.

Art. 11)

Attività produttive e turistiche

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini del sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Art. 12)

Polveriere

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Art. 13)

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Al sensi della L.R. n.18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n.18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2015, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

Art. 14)

Norme transitorie

In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal presente Decreto potranno essere attuati interventi disposti dalla normativa vigente, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio la Xylella degli olivi.

Art. 15)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli artt. 6 e 7 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997, nonché dalle altre disposizioni di Legge vigenti.  
Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 9 del presente Decreto, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i.  
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 16)

Vigilanza

Il Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 17)

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 18)

Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 19)

Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 20)

Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, li 26 MAR. 2015

**REGIONE PUGLIA**  
**SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

On. Nicola Vendola

*Nicola Vendola*

La presente copia, si compone da n. SEI + ALLEGATO  
facciat. 2 ed è conforme all'originale;  
D.P.G.R. n. 180 del 6 MAR. 2015  
Bari, 26 MAR. 2015

**IL DIRIGENTE del SERVIZIO**  
**Comunicazione Istituzionale**  
**(Dr.ssa Maria Antonia LANNARELLI)**



Alla Regione Puglia- Servizio Foreste- Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_  
Al Settore Ambiente della Provincia di \_\_\_\_\_  
Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di \_\_\_\_\_

Eventuali:  
per aree SIC/ZPS: Regione Puglia -Ufficio Parchi - Servizio Assetto del Territorio  
per aree ricadenti in Parchi Nazionali o Regionali: rispettivi Enti Parco

D.P.G.R. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ (proprietario, affittuario, rappresentante legale) in qualità  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**COMUNICA** che il giorno \_\_\_\_\_ inizieranno gli interventi obbligatori per la  
prevenzione degli incendi boschivi, con le seguenti modalità:

- Sfalcio \_\_\_\_\_
- Diserbo \_\_\_\_\_
- Interventi meccanici \_\_\_\_\_
- Potatura / spalcatura \_\_\_\_\_

**DICHIARA** che gli interventi in oggetto riguardano la formazione boschiva, governata a  
\_\_\_\_\_ con specie prevalente \_\_\_\_\_ estesa ettari  
località \_\_\_\_\_ Fg \_\_\_\_\_ P.lla/e \_\_\_\_\_  
di intervento di mq \_\_\_\_\_, ed interesseranno una superficie

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) NO SI

La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; il  
firmatario è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da  
parte degli Enti in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di  
controllo.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Si allega:  
Fotocopia del documento di identità n \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_